



IL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA

PAOLO CORDER

Non è un caso che in questo ultimo turno di tempo, caratterizzato da una prolungata e profonda crisi economico-finanziaria, il sistema giustizia sia stato oggetto di una serie nutrita di riforme o di proposte di riforma, in alcuni casi assai penetranti e innovative.

Basti pensare, per restare a qualche esempio, alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, attesa e invocata da decenni, alla introduzione del cd. filtro nei giudizi di appello in sede civile, alla legge sulla mediazione obbligatoria e alla costituzione del tribunale dell'impresa: tutte riforme, come si dice a “invarianza finanziaria” ossia a “costo zero”, accomunate da un medesimo obiettivo, quello del recupero di efficienza e del risparmio di risorse.

Non è un caso – dicevo – perché la crisi finisce per essere anche una occasione, una occasione di cambiamento.

Infatti, come è noto, la parola crisi è tra le più tentacolari che esistano nel vocabolario. In greco antico significa un gran numero di cose tra cui: separazione, scelta, giudizio.

Il verbo, *krino*, vuol dire, appunto, anche decidere. È, quindi, il punto di passaggio, di svolta. Essa ha un volto ambiguo: è una condanna, ma, se ne abbiamo coscienza, anche un'occasione che ci trasforma.

E la crisi, per quel che riguarda il sistema giustizia, appare, dunque, finalmente, l'occasione per una rivisitazione di molti istituti, di numerose norme ritenute obsolete, superate o addirittura dannose rispetto agli obiettivi sopra ricordati che, a torto o a ragione, tendono a presiedere e ad indirizzare ogni attuale decisione di natura pubblica.

Tuttavia, perché l'occasione si riveli virtuosa, perché sia una occasione che ci trasforma in meglio e non sia, per così dire, una occasione perduta, occorre che le trasformazioni siano meditate, equilibrate e, per quanto possibile, condivise.

E tali considerazioni, a mio avviso, valgono viepiù per la *vexata quaestio* dell'istituzione del tribunale della famiglia: istituzione che, al pari di quanto accaduto per la riforma della geografia giudiziaria, è attesa da decenni, tanto che una autorevole dottrina ha acutamente paragonato questa attesa a quella dei due vagabondi Estragone e Vladimiro¹.

¹ *En attendant Godot*, S. BECKETT, 1952, v. G. AUTORINO, *Il Tribunale per le relazioni familiari: una storia infinita*, in *Fam. dir.*, 2010, p. 90.



Ora o mai più! Credo che l'attuale crisi sia paradossalmente l'occasione più propizia per l'arrivo del nostro Godot.

Per la verità, la materia delle relazioni personali e familiari è il terreno dove si vanno da tempo affastellando numerose e delicate proposte di riforma: si pensi, oltre al tribunale per la famiglia, alle unioni civili, ai patti di famiglia, al cd. divorzio breve, alla finalmente completa equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, alla procreazione assistita e così via.

E' un costante e forte anelito verso un nuovo umanesimo, verso una nuova valorizzazione non tanto e non più della famiglia in quanto tale, bensì delle persone che la compongono, nella consapevolezza che la famiglia oggi non è più da tempo quell'isola che il mare del diritto solo lambisce, ma un arcipelago di modelli e di relazioni che reclamano in qualche modo l'intervento del diritto, secondo molti di un diritto cd. mite, dove la funzione tipicamente decisoria, giurisdizionale, ovviamente irrinunciabile, sia il frutto di un percorso quanto più possibile compreso e condiviso dalle parti².

In questo quadro prismatico, ricco di mille sfaccettature, si inserisce la questione del tribunale della famiglia³.

La strada è stata in qualche modo tracciata dal tribunale delle imprese⁴.

L'obiettivo del legislatore è stato reso esplicito nella relazione di accompagnamento dalle seguenti parole: “...l'obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa...è quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie...aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato...”.

Da qualche tempo si è andata svelando la sempre più stretta interazione tra tempi della giustizia, soprattutto civile, e il prodotto interno lordo del nostro Paese. Molti osservatori tecnici e poi molti politici hanno avvertito la necessità di chiarire che la lentezza dei processi in Italia costa al Paese una significativa percentuale di PIL.

Lo strumento di accelerazione, in assenza, purtroppo, della possibilità di impiegare maggiori risorse, è stato inevitabilmente individuato nella specializzazione del giudice che, di regola, assicura non solo una maggiore rapidità nel disbrigo degli affari, ma anche – cosa molto importante – una qualità più elevata della risposta giudiziaria, una tendenziale maggiore omogeneità di tale risposta, e in generale un recupero di efficienza ed efficacia degli organi giudiziari.

² G. AUTORINO, *cit.*, 99; sul tema, v., fra gli altri, P. ANDRIA, *Il Tribunale per i minori, per la famiglia, per la persona: la proposta dell'Aimnf*, in A. PICARDI, *Minori, famiglia, persona, quale giudice?*, Milano, 2008, p. 246; F. OCCHIOGGROSSO, *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere e del fare giustizia*, *Minorigiustizia*, 1999, p. 30 ss.

³ Sul tema molto è stato scritto, v., fra gli altri, G. AUTORINO, *cit.*, 90 ss., F. TOMMASEO, *Il tribunale della famiglia: verso un nuovo giudice per la famiglia e per i minori*, *Fam. dir.*, 2009, 4, 411, M. DOGLIOTTI, *Tribunale della famiglia*, in *Dig. civ.*, Torino, 1999, XIX, p. 431.

⁴ *Istituzione del Tribunale delle Imprese*, in attuazione dell'art.2 del d.l. 24 gennaio 20120, n.1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n.27.



Credo sia universalmente riconosciuto che affidare materie caratterizzate da particolare complessità tecnica a magistrati specializzati nel settore ossia dotati di specifiche competenze rappresenti uno degli strumenti più efficaci per una risposta giudiziaria celere e qualitativa al tempo stesso.

E' chiaro che l'organizzazione interna della magistratura ordinaria è fondata sul principio della temporaneità che impone alla quasi totalità dei magistrati di cambiare funzione dopo dieci anni.

Non è qui il caso che approfondire e di individuare i vantaggi e gli inconvenienti di una tale opzione, ma resta il fatto che il sistema, sebbene incentrato sulla temporaneità, se visto come ufficio complessivo, come organo, e non solo come singolo magistrato, garantisce comunque una specializzazione di lunga durata, quasi permanente.

Ora, credo che non vi sia ambito sociale che abbia subito una così decisa evoluzione verso la complessità come nel caso della famiglia e delle relazioni familiari. Ed ecco, dunque, che, come ricordato, la complessità richiama, impone una adeguata specializzazione dell'organo giudicante.

Ma nel nostro caso, nel caso della famiglia, dei minori e della persona, la specializzazione del magistrato non dà risposta unicamente a istanze di natura economico-finanziaria, ma risponde a istanze che muovono da valori ben più elevati che rimontano al benessere delle persone, alla tutela dei soggetti deboli, alla qualità delle relazioni interpersonali e familiari in particolare.

E' evidente che anche e – direi – soprattutto in materia di famiglia la ragionevole durata del processo è un principio irrinunciabile e che l'efficienza complessiva del sistema della risposta giudiziaria produce effetti virtuosi dal punto di vista economico, ma è altrettanto evidente che è proprio dal punto di vista della valorizzazione della persona, delle persone, in un visione personacentrica e non solo economicocentrica, in una visione – come si diceva – di un nuovo umanesimo, che la specializzazione del giudice della famiglia in senso lato diviene uno strumento irrinunciabile.

Ma se qualcuno, magari preoccupato di non perdere di vista i risvolti pragmatici di ogni riforma, volesse comunque individuare positive ricadute economiche, di risparmio di risorse, nella scelta di potenziare la specializzazione del giudice che si occupa della famiglia e delle relazioni familiari, allora basterà richiamare gli studi di uno tra i più autorevoli pediatri al mondo, Berry Brazelton, docente alla *Harvard Medical School* e consulente del Presidente Obama, il quale ha messo in evidenza – sintetizzo e mi scuserete – come anche la sofferenza di un bambino ha un prezzo.

I problemi affettivi e relazionali sperimentati nell'infanzia si ripercuotono nella vita da adulti. Se creiamo un sistema e una rete che previene e scongiura, il più possibile, tali problemi, evitiamo di caricare eccessivamente di domanda il sistema sanitario, con il conseguente significativo risparmio di risorse. Se in questa rete virtuosa inseriamo anche un giudice della famiglia attento ed efficiente alle



problematiche delle relazioni familiari, soprattutto ove sono protagonisti i minori, finiamo, in questa ipotetica catena, per risparmiare spese del servizio sanitario nazionale.

E' un po' forte, schematica, meccanicistica, ma è solo per rendere l'idea della improcrastinabilità sotto tutti i profili della nascita del tribunale della famiglia.

E che la realizzazione del tribunale della famiglia sia una necessità impellente sembrano esserne tutti consapevoli: parlamento, dottrina, avvocati, magistrati, operatori sociali e così via.

Ma se sono tutti d'accordo, come mai stiamo ancora aspettando Godot?

La risposta, a mio avviso, è semplice: perché tutti condividono l'*an debeatur*, ma vi sono diverse opzioni avuto riguardo al *quomodo*, alla configurazione, cioè, del tribunale della famiglia. E' questo il principale ostacolo che ha bloccato la riforma.

Tutti, in buona sostanza, condividono l'idea di un giudice unico per la famiglia che si occupi indifferentemente dei procedimenti oggi dispersi tra giudice ordinario di tribunale (ad es. separazione e divorzio), giudice tutelare e tribunale per i minorenni.

Tutti condividono l'idea che debba cessare lo scempio dei bambini che hanno giudici diversi sol perché nati dal matrimonio o figli naturali ovvero l'assurdità di bambini che hanno regimi diversi del loro cognome, che è fonte dell'identità, a seconda che siano figli nati nel matrimonio o figli naturali.

Tutti condividono l'idea che il giudice per la famiglia debba essere un giudice specializzato e che tutte le vicende che ruotano attorno alla famiglia e alle relazioni tra le persone in tale ambito abbiano diritto ad un medesimo giudice con la medesima specializzazione.

La sensibilità, il bagaglio tecnico e culturale e la professionalità debbono essere equivalenti sia che si tratti di un procedimento di divorzio, sia che si tratti di un procedimento di adozione, sia che si tratti di autorizzare una minore all'interruzione della gravidanza, per fare solo qualche esempio.

La creazione di un giudice unico e specializzato per la famiglia non potrà che condurre ad una semplificazione dei procedimenti e ad una maggiore rapidità nelle risposte, oltre che – e ciò è importante – ad una più elevata qualità dei provvedimenti.

Ma la condivisione si ferma qui.

Prima però di accennare ai progetti di riforma, alle varie opzioni sul tappeto e a qualche possibile soluzione, dico subito che mi iscrivo alla categoria di coloro che non sottovalutano il profilo lessicale, nel senso che in questo ambito le parole sono pietre, non saranno decisive, ma sono importanti per dare un'impronta, un'anima, per manifestare una tendenza, una predilezione culturale.

E allora, occorre prestare cura al nome che si intende dare all'organo di nuova costituzione. Se deve essere un organo giurisdizionale in grado di intercettare meglio che in passato le istanze del mondo variegato delle relazioni familiari, se deve essere un organo giurisdizionale in grado di percepire in concreto l'interesse primario del minore di età e in genere dell'incapace, allora si dovrà ragionare su di un tribunale o di



una sezione che si pone a disposizione della famiglia in senso lato e dei suoi componenti, e in particolare dei più indifesi. E quindi non si potrà freddamente affidarsi ad un tribunale della famiglia, bensì ad un tribunale per la famiglia.

Se oggi non vi è un solo modello di famiglia, ma molti modelli di famiglia, se oggi nel mondo del diritto non si guarda più alla famiglia solamente come organismo portatore di interessi superindividuali, ma anche come luogo virtuale di espressione di personalità individuali, sarà necessario introdurre la nozione, a questo punto più appropriata, di tribunale per la persona e per le relazioni familiari.

Ma il minore, sebbene riportato nell'alveo delle relazioni familiari, deve rimanere al centro della scena, come impongono oramai da tempo le convenzioni internazionali. E dunque, alla fine, il tribunale per le relazioni familiari, per i minori e per la persona (dovendosi cioè certamente includersi la competenza in tema di amministrazione di sostegno e di tutti i procedimenti concernenti lo stato e la capacità della persona) *aut similia* appare la scelta più azzeccata sotto il profilo lessicale in funzione di quel messaggio culturale test'è descritto.

In Parlamento giacciono in sostanza due disegni di legge.

Il primo è quello che reca il numero 3040, a firma Alberti Casellati più altri, che intende introdurre, in sintesi:

- istituzione di una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni corte di appello e presso ogni tribunale, in composizione monocratica per gli affari attualmente di competenza del giudice tutelare e collegiale per i restanti affari;

- trasferimento a tali nuove sezioni di tutte le competenze attualmente spettanti al tribunale ordinario *in subiecta materia*, al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare;

- esclusione della competenza penale delle nuove sezioni;

- esclusività della competenza di tali nuove sezioni;

- sezioni specializzate composte da soli giudici togati;

- creazione presso le procure della repubblica di gruppi di lavoro specializzati in materia di persone e famiglia;

- disciplina delle modalità con le quali le sezioni e i gruppi di lavoro dovranno avvalersi dei servizi sociali e degli altri enti preposti in tema di tutela di minori e incapaci;

- previsione di una particolare attività di formazione, da parte della Scuola della Magistratura, per i giudici delle nuove sezioni e dei nuovi gruppi di lavoro;

- istituzione di una commissione tecnica, di natura onoraria (con compenso parificato a quello attuale dei componenti laici) presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia ecc., avente il compito di assistere i giudici togati nel compimento degli accertamenti tecnici, con esclusione della partecipazione al momento decisionale;



- semplificazione e unificazione dei riti e difesa tecnica per il minore come parte autonoma del giudizio.

Il secondo disegno di legge, recante il numero 2252, a firma Serafini più altri, prevede, in sintesi:

- * istituzione di un tribunale per la persona e le relazioni familiari e della procura presso tale tribunale, con sede in ogni provincia o gruppi di provincia, a composizione collegiale o monocratica a seconda della natura del procedimento;

- * previsione di giudici laici che coadiuvano nella funzione i giudici togati solamente per alcuni tipi di procedimenti (ad es. adozione, affidamento minori ecc.);

- * conferma dell'ausilio dei servizi sociali e territoriali;

- * creazione della corrispondente sezione specializzata presso le corti di appello.

Non vi è chi non veda, già sulla base di questo sommario esame, che i due disegni di legge rimontano a due diverse opzioni culturali.

Muovo dagli elementi in comune perché mi pare metodologicamente più utile.

Entrambi i disegni di legge scelgono la strada della esclusività delle competenze in capo al nuovo organi, nel senso che i magistrati addetti non potranno svolgere alcun'altra funzione.

Entrambi i disegni di legge prevedono un giudice per la famiglia di maggiore prossimità rispetto al quadro attuale, nel senso che si pensa ad un giudice e ad un p.m. specializzato, sostanzialmente, in ogni tribunale.

Entrambi i disegni di legge individuano un giudice monocratico e un giudice collegiale in base alla natura del procedimento.

Entrambi i disegni di legge prevedono la riunificazione di tutte le competenze oggi affidate a tre organi diversi: tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare.

Occorre partire da qui.

Occorre, a mio avviso, trovare soluzioni condivise, non di mero compromesso, in relazione a tutto ciò che traccia un solco tra le due visioni giuridico-culturali.

Ribadisco che non dovrebbero essere soluzioni di mero compromesso, altrimenti sarebbe una riforma al ribasso. E' necessario che le due anime non solo si confrontino dialetticamente, ma si ascoltino nel senso nobile del termine, come si ascolta un minore, appunto, con la capacità di comprendere le ragioni dell'altro.

Perché, come è noto – è inutile in questo caso ogni velo di ipocrisia – le diverse opzioni culturali sono in qualche modo animate, da un lato, da una classe forense specializzata per così dire delusa dall'esperienza dei tribunali per i minorenni e, dall'altro, dall'associazionismo dei magistrati minorili e dal mondo dei servizi giustamente gelosi dell'esperienza fin qui vissuta e soprattutto preoccupati per derive di affievolimento della tutela dei minori e dei soggetti deboli.

Ed ecco, quindi, che i due disegni di legge si distanziano con riguardo alla struttura del nuovo organo (sezione o tribunale autonomo), alla competenza estesa al



penale, e alle competenze decisorie dei giudici esperti. Si tratta di questioni, delicate, di fondo, con rilevanti implicazioni di sistema, ma non per questo irrisolvibili.

Il compito del giurista indipendente, in tale ambito, è proprio quello di contribuire a trovare la soluzione tecnica soddisfacente per entrambe le filosofie di approccio al problema che tutti riconoscono tale.

E allora, venendo appunto al *quomodo* della riforma, e sulla base di quanto già anticipato, si possono enucleare le seguenti principali questioni che animano il dibattito culturale e giuridico intorno al tribunale per le relazioni familiari e per i minori:

- 1) individuazione di una competenza unificata del TO, TM e GT;
- 2) previsione di una competenza congiunta nei settori civile e penale;
- 3) carattere esclusivo della competenza specializzata;
- 4) composizione collegiale o monocratico del nuovo organo;
- 5) creazione di una sezione specializzata o di un tribunale autonomo;
- 6) dislocazione sul territorio del nuovo organo;
- 7) compiti dei giudici esperti o laici.

Anche per ragioni di tempo, sgombro il campo dalle questioni, a mio avviso, più semplici e in relazione alle quali - sempre a mio parere - non vi dovrebbe essere alcun arretramento, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi della riforma.

E allora, non può essere messa in discussione l'esclusività della competenza.

Come accennato, lapalissiana è la considerazione secondo la quale se si vuole un giudice effettivamente specializzato che dia risposte celeri e qualitativamente elevate, non si potrà destinarlo ad altri affari al di fuori di quelli della materia familiare latamente intesa. Non dovremo perciò più assistere più a magistrati che sono costretti a tenere udienza di comparizione dei coniugi o, peggio, di ascolto di minore, e di sfratto o di concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per pagamento forniture nel medesimo giorno (sono a conoscenza che anche grazie alla fattiva collaborazione della classe forense, in particolare negli Osservatori, in molti uffici sono state introdotte prassi virtuose con riguardo alla problematica accennata, ma resta il fatto che ciò è avvenuto a macchia di leopardo nel Paese e che è bene evitare in radice le sovrapposizioni di competenza).

Va poi detto che dal punto di vista in esame non va seguita l'esperienza delle sezioni specializzate per la proprietà industriale e per le imprese (nell'ambito delle quali i giudici sono chiamati a trattare anche controversie di altro tipo, dove cioè non vige il principio della esclusività, tipica invece del giudice del lavoro) per la intuitiva ragione che, a differenza di tali casi, la notevole mole del contenzioso sulla persona e sulla famiglia giustifica, pressoché in tutti i circondari, il principio di esclusività.

Altro principio non negoziabile è quello della riunificazione di tutte le competenze del GO, del TM e del GT.

Ho già fatto cenno alle motivazioni di una tale opzione e non mi pare sia necessario spendere ulteriori parole.



Parimenti irrinunciabile ritengo la scelta di prevedere che il nuovo organo agisca sia in composizione monocratica, sia in composizione collegiale, a seconda della rilevanza della materia. Credo che esigenze di corretta allocazione delle risorse, da un lato, e di delicatezza di alcune materie impongano tale scelta. Si tratterà di ponderare bene la suddivisione delle materie e delle controversie, avendo come faro l'equilibrio tra le opposte esigenze sopra indicate.

Vanno comunque accantonate istanze, in passato avanzate, volte alla creazione di un giudice della famiglia in composizione unicamente monocratica e fondate su principi di economicità che, tuttavia, come abbiamo visto, in questa materia sono indubbiamente rilevanti, ma non decisivi, essendo in gioco valori di grado ancor più elevato, come quelli della persona.

Anche la questione della prossimità, in fondo, non è causa di effettive contrapposizioni.

La prossimità del giudice per la famiglia, la vicinanza logistica rispetto alle parti, al foro, ai servizi e così via è certamente un valore. Permette verosimilmente una più approfondita conoscenza della realtà territoriale ed evita eccessivi disagi alle parti deboli.

Tuttavia, una eccessiva capillarità della presenza dell'organo giudiziario si scontra con la realtà che ci consegna la impellente necessità del recupero di risorse, dell'applicazione del principio delle cd. economie di scala derivanti dagli accorpamenti. E infatti, la revisione della intera geografia giudiziaria del Paese è stata voluta appunto in ragione di tali esigenze che, nonostante quanto siamo andati dicendo sulle peculiarità del diritto della persona e delle relazioni familiari, non possono essere trascurate anche in relazione alla dislocazione del nuovo tribunale per la famiglia.

In definitiva, la prossimità può essere sufficientemente salvaguardata rispettando la dislocazione territoriale degli uffici derivante dalla recente riforma. Sarebbe, del resto, fonte di complicazioni di ogni tipo creare il nuovo organo giudiziario smentendo i principi della revisione delle circoscrizioni.

E quindi, sia che si pensi, come vedremo, ad una sezione specializzata interna ai tribunali esistenti, sia che si voglia un tribunale autonomo, credo che sarà necessario individuare i nuovi organi in corrispondenza delle circoscrizioni dei vari tribunali ordinari.

E veniamo alle tre questioni che dividono.

Come ricordato, i due disegni di legge prevedono, rispettivamente, la creazione di una sezione specializzata all'interno dei tribunali, avente competenze unicamente civili e senza la partecipazione attiva dei giudici laici, e la realizzazione di un tribunale autonomo, con competenze civili e penali e con la presenza nel collegio della componente laica.



Sono evidenti le diverse opzioni culturali che stanno alla base di tali proposte e sono evidenti le ricadute sul sistema attuale che deriverebbero dall'approvazione dell'una o dell'altra proposta.

Basterebbe osservare che nel primo caso verrebbe abbandonata totalmente l'esperienza del tribunale per i minorenni. Basterebbe osservare, quanto a ricadute, che la seconda proposta inciderebbe grandemente sugli assetti organizzativi degli uffici giudiziari italiani all'alba della riforma della revisione delle circoscrizioni.

Ora, vorrei umilmente tentare di indicare una possibile soluzione, con un atteggiamento laico, scevro cioè da impostazioni ideologiche precostituite e lontano dalla logica del giudizio sulle esperienze passate.

Se la persona e il minore in particolare debbono essere al centro della scena del nuovo organo giudiziario (va qui ribadito che anche procedimenti di amministrazione di sostegno, in quanto aventi a che fare con la persona non in grado di provvedere autonomamente alla propria vita e ai propri affari, dovrebbe rientrare nelle competenze del tribunale per la famiglia), sono dell'opinione che incorporare le competenze civili da quelle penali sarebbe un errore foriero di un arretramento di tutela nei confronti, appunto, del minore.

Difficilmente può essere smentito il fatto che le cd. devianze minorili e le difficoltà relazionali che emergono nel settore penale in molti casi sono conseguenza di problematiche poste all'attenzione del giudice civile. L'ascolto del minore nel processo civile presuppone, con le debite differenze – è ovvio, le stesse attitudini, la medesima capacità professionale richiesta per l'ascolto nell'ambito dei giudizi civili.

In definitiva, la cura dei minori, per essere effettiva, non può che essere globale, complessiva, su tutti i fronti, da parte del medesimo giudice specializzato⁵.

Al contrario, l'esigenza di garantire una effettività di tutela alla famiglia, alla persona e al minore non sembra influenzata più di tanto dall'opzione sezione specializzata o tribunale autonomo.

Il faro, come detto, deve essere la specializzazione del magistrato⁶, sia esso giudice che pubblico ministero. E allora, una volta che nel creare una sezione specializzata all'interno del tribunale ordinario si ha cura di salvaguardare l'effettività del principio, credo non vi siano motivi fondati per rifiutare tale impostazione.

In altri termini, se i magistrati facenti parte di tale sezione godono della esclusività della competenza, se vengono debitamente formati e se il loro status viene disciplinato da regole organizzative, tabellari, che impediscono l'osmosi con altre funzioni o il trasferimento o l'applicazione ad altre sezioni (ad es. concorsi esterni per

⁵ Ci si dovrà in ogni caso preoccupare che dal punto di vista logistico non vi sia commistione tra le udienze che hanno come protagonisti minori e quelle concernenti solamente gli adulti.

⁶ Come accennato, specializzazione in qualche modo temperata dal principio della temporaneità, il quale potrebbe funzionare, ad esempio, tra le sottosezioni penali e civili, e ciò anche al fine di evitare eventuali eccessive concentrazioni di potere.



il trasferimento a tali sezioni), se anche i dirigenti di tali sezioni hanno un elevato grado di specializzazione, l'obiettivo della riforma è raggiunto.

E l'istituzione di sezioni specializzate, rispetto alla creazione di tribunali autonomi, risponde meglio a quelle esigenze di recupero di risorse oggi imprescindibili. Né si può pensare che la supervisione dell'attività di tali sezioni da parte dei dirigenti dei tribunali possa mettere a repentaglio l'autonomia e la specializzazione di tali nuovi organi. Infine, la scelta meno forte e più equilibrata di mantenere il tutto all'interno dei tribunali esistenti allontana il sospetto (quasi sempre infondato) di una eccessiva concentrazione di potere in mano a tribunali autonomi.

Inoltre, se è vero che l'esperienza organizzativa dei tribunali per i minorenni è tuttora valida, è altrettanto vero che pure le sezioni specializzate del lavoro offrono un modello al quale tranquillamente guardare, come punto di partenza, da migliorare, per la costituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori.

Trattandosi poi di sezioni miste civile e penali, si dovrà predisporre una organizzazione particolare, un coordinamento con gli uffici di procura assai accurato, ma i problemi non paiono insormontabili e tali da condurre a scelte di fondo diverse.

Residua la questione forse più delicata ossia quella relativa ai compiti dei giudici laici.

Nessuno può dubitare seriamente della necessità della collaborazione *in subiecta materia* della componente laica. E' intuitivo comprendere la rilevanza del loro apporto di esperti e ciò trova riscontro nell'esperienza quotidiana di tutti gli uffici giudiziari.

Tuttavia, credo che sia giunto il momento di una riflessione sulla questione, come detto, senza idee precostituite e senza attribuire giudizi di sorta sul passato che è indubbiamente di segno complessivamente positivo.

Nessuno in tale frangente, se si ha di mira l'efficacia, e non tanto e non solo l'efficienza, della risposta giudiziaria deve sentirsi sminuito o sconfessato dalle scelte che farà il legislatore, qualsiasi esse siano.

Data per scontata, dunque, la assoluta rilevanza e necessità dell'apporto dei giudici esperti e osservato che la Corte Costituzionale, nei suoi vari interventi sul tema⁷, pur avendo pienamente valorizzato la funzione del giudice laico per i minorenni, mai ha esplicitamente affermato la obbligatorietà della loro partecipazione alla fase decisoria, si potrebbe ricercare un punto di equilibrio che salvaguardi, da un lato, il concreto ausilio dell'esperto al magistrato nel singolo procedimento e, dall'altro, e contestualmente, l'esigenza di rafforzare l'autonomia decisoria del giudice togato, che ricordiamo è e deve essere un giudice specializzato, e dunque in grado di governare sufficientemente e autonomamente la materia.

E' vero che lo *ius dicere* del giudice specializzato della famiglia e dei minori deve essere uno *ius dicere* mite, ma è altrettanto vero che il giudice non deve, neppure sotto

⁷ V. sul punto, F. TOMMASEO, *cit.*.



il profilo dell'immagine, in alcun modo abdicare al potere decisorio, pena una crisi di credibilità del sistema.

E allora perché non pensare ad una collaborazione degli esperti che si concretizzi nella presenza in camera di consiglio con poteri consultivi, ma non decisorio. E' chiaro che il disegno di legge Casellati si spinge ben oltre e prevede la creazione di una sorta di albo di consulenti che verrebbero a svolgere funzioni non molto dissimili a quelle del consulente tecnico, ausiliario del giudice. Tale modello non sembra offrire garanzie di continuità e di effettiva conoscenza delle situazioni e finisce per sfilacciare la collaborazione tra magistrato ed esperto e per far perdere di vista all'esperto il quadro di insieme. L'opzione proposta pare garantire un maggiore equilibrio dei ruoli, anche se ovviamente presta il fianco – lo dico subito – a molteplici obiezioni di tipo organizzativo, di funzionalità e finanche di coerenza normativa.

Ma tali obiezioni, previa attenta riflessione, non paiono decisive.

In conclusione, una sezione specializzata per la persona, per i minori e le relazioni familiari, con competenza unificata, sia civile che penale, a composizione variabile e con la consulenza interna al collegio, senza poteri decisorio, dei componenti esperti potrebbe essere uno dei modelli sul quale ragionare.

In prospettiva, il compito del C.S.M., qualora una qualche riforma veda la luce, sarà gravoso, ma decisivo.

Esso dovrà fare in modo di emanare una normazione secondaria, tabellare che assicuri il più possibile la conservazione e l'implementazione della specializzazione dei magistrati addetti o quanto meno dell'ufficio (ad es. attraverso avvicendamenti calibrati nei modi e nei tempi), che assicuri la nomina di dirigenti esperti in materia, in definitiva che assecondi lo spirito della riforma. Alla appena istituita Scuola della Magistratura l'altrettanto importante compito della formazione iniziale e permanente.

In ogni caso, qualsiasi sia l'opzione culturale e giuridica che il Parlamento intenderà sposare, occorre subito una riforma, ma una riforma che introduca il tribunale per la famiglia non sarà una vera e utile riforma se essa non sarà accompagnata da riforme satellitari destinate a semplificare e per quanto possibile a unificare i riti delle relazioni familiari, ad accreditare, finalmente, il minore come parte autonoma del giudizi che lo riguardano e a creare uffici di supporto amministrativi altamente specializzati in materia.

In caso contrario, come si diceva in apertura, si correrà il rischio di aver sprecato una occasione, di avere con noi un Godot a mezzo servizio.